



38122 TRENTO - Via del Maso Smalz, 3
Tel. 0461 889740 – Fax 0461 889741
E-mail: info@aziendaforestale.tn.it
Legal-mail: info@pec.aziendaforestale.tn.it
Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

AFTS



Prot: 0000751

Data: 12/04/2017 Class: 4.8.4

AVVISO DI ASTA PUBBLICA

PER LA CONCESSIONE DEL COMPLESSO AGRITURISTICO “MALGA CANDRIAI” IN C.C. SARDAGNA E IN CC. SOPRAMONTE SUL MONTE BONDONE DI TRENTO (Art. 39 L.P. 19.07.1990 n. 23)

1. OGGETTO E FINALITÀ DELLA GARA.

L'Azienda forestale Trento-Sopramonte con sede in Via del Maso Smalz, n. 3 a Trento (C.A.P. 38122 - tel. 0461/889740 - fax 0461/889741) in esecuzione della deliberazione della Commissione amministratrice n. 24 di data 11/04/2017, esperisce un'asta pubblica per l'individuazione del soggetto al quale affidare in concessione il complesso agriturismo “Malga Candriai” sul Monte Bondone di Trento.

2. DESCRIZIONE DELL' IMMOBILE.

Il complesso pastorale e agriturismo “Malga Candriai” oggetto della presente asta è costituito dai seguenti beni immobili:

EDIFICI

LOCALITA	COMUNE CATASTALE	PROPRIETARIO	PARTIC. EDIFICIALE	DESCRIZIONE
CANDRIAI	Sopramonte	Comune di Trento – patrimonio indisponibile	400	ricettività agrituristiche - alloggio gestore – stalla – fienile – deposito attrezzature
	Sopramonte	Comune di Trento – patrimonio indisponibile	1129	deposito attrezzature
	Sopramonte	Comune di Trento – patrimonio indisponibile	1167	struttura per animali di bassa corte
	Sopramonte	Comune di Trento – patrimonio indisponibile	1168	concimaia coperta

TERRENI

LOCALITA'	COMUNE CATASTALE	USO CIVICO	PARTICELLA FONDARIA	SUPERFICIE CATASTALE (mq)	SUPERFICIE SFALCIATA (mq)	TOTALE (mq)
FORTE CANDRIAI	Sopramonte	Sopramonte	3365/1	2.300	2.300	7.439
		Sopramonte	3429/1	4.070	1.576	
		Sopramonte	3429/3	2.060	1.196	
		Sopramonte	3429/5	10.060	2.093	
		non gravato	4156/2	580	274	

FRATE PIA-NE	Sopramonte	Sopramonte	3362/2	15.400	5.456	5.456
PRA' DEL BOTER	Sopramonte	Sardagna	3350/2	410	410	7.410
		Sardagna	3350/4	4.025	2.610	
		Sardagna	3351/2	2.770	2.278	
		Sardagna	3351/3	1.510	1.221	
		Sardagna	3352/2	1.180	288	
		Sardagna	4156/4	1.680	302	
		Sardagna	4452	310	301	
MALGA CANDRIAI	Sopramonte	Sardagna	3336	23	23	44.884
		Sardagna	3337/9	2.495	2.104	
		Sardagna	3343/3	21.578	18.946	
		Sardagna	3343/6	4.520	2.922	
	Sardagna	Sardagna	1184	110	110	
		Sardagna	1185/1	7.390	6.933	
		Sardagna	1185/34	20.290	13.389	
CANDRIAI	Sardagna	Sardagna	1185/35	155.280	457	
		non gravato	1165/10	10.351	2.094	9.314
		non gravato	1170/1	2.260	1.828	
		non gravato	1171/1	12.540	4.983	
		non gravato	1171/11	430	409	
PRA' MAL-GAR	Sopramonte	Sardagna	3310/1	30.808	18.029	21.648
		Sardagna	3442/1	7.029	338	
	Sardagna	Sardagna	1750/1	83.660	3.281	
POZA VECIA	Sardagna	Sardagna	1745/1	262.626	8.148	8.148
CAMP	Sardagna	non gravato	1660	2.902	1.983	14.680
		non gravato	1668/1	7.077	6.842	
		non gravato	1659/2	5.855	5.855	
LAVAMAN	Sardagna	non gravato	1474	9.563	315	7.704
		non gravato	1476/3	15.891	7.389	
CORDELA	Sardagna	non gravato	1449	2.683	1.639	3.775
		non gravato	1450	2.136	2.136	
TOTALE				713.852	130.458	130.458

Gli edifici e i terreni sono identificati nelle planimetrie, negli estratti di mappa catastale e nelle cartografie allegate al presente avviso (allegato 1).

I locali sono dotati di attrezzature mobili ed arredi, di proprietà dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte.

L'affidamento in concessione del complesso agriturismo "Malga Candriai" viene effettuato al fine di favorire il mantenimento ambientale e consentire l'attività di agriturismo ai sensi della L.P. 19.12.2001 n. 10 e s.m., ivi compresa la prestazione del Servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 2 della L.P. 14.07.2000, n. 9.

3. DURATA.

La durata del contratto è determinata fino al 31/12/2023, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto allegato al presente avviso. Le parti possono dare disdetta con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione; in caso di recesso da parte del Concessionario prima del secondo anno, il canone sarà comunque dovuto interamente per i primi

2 anni. L'Azienda forestale si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per ragioni di interesse pubblico in qualsiasi momento con preavviso di 6 (sei) mesi, dandone, comunque, adeguata motivazione.

Alla scadenza dei primi sei anni, l'Azienda forestale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rinnovare per una sola volta la presente concessione per ulteriori 6 (sei) anni. L'eventuale rinnovo deve essere stipulato in forma scritta.

4. ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE.

Fatte salve le ipotesi di esclusione previste dal presente avviso, sono esclusi dalla gara i soggetti che alla data di pubblicazione della presente asta risultino responsabili di gravi inadempimenti contrattuali o di negligenze nei confronti dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte, anche in riferimento alle norme in materia di igiene, sanità pubblica e pulizia dei luoghi.

5. REQUISITI OBBLIGATORI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente asta pubblica i soggetti interessati, in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione all'archivio provinciale delle imprese agricole (A.P.I.A.) di cui al capo II della L.P. n. 11/2000 e s.m. oppure di essere imprenditore Agricolo Professionale, ai sensi del D.Lgs n. 99/2004 e s.m.;
2. società fra allevatori di cui al precedente punto, costituite allo scopo di esercitare attività agrituristica;
3. società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;
4. società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, iscritte nel registro delle cooperative della provincia di Trento previsto dalla legge regionale 09/07/2008, n. 5, nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;
5. le cooperative sociali che svolgono attività agricole, iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla Legge Regionale 5/2008;
6. uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art.71, comma 6, del D.Lgs n. 59 del 26/03/2010 e s.m. in capo al titolare dell'impresa individuale, o in caso di Società in capo al titolare o legale rappresentante:
 - a) frequenza con esito positivo ad un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fra quelli istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
 - b) avere, per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

N.B. I requisiti di cui al presente punto 6 per quanto riguarda sia le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, debbono essere posseduti dal rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale;

7. aver ricevuto un addestramento o formazione in materia di igiene alimentare, come previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29/04/2004.

N.B. I requisiti di cui al presente punto 7 per quanto riguarda sia le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, debbono essere posseduti dal rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale;

8. requisiti morali di cui all'articolo 71 commi 1,2,3,4 e 5 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

N.B. I requisiti di cui al presente punto 8 per quanto riguarda sia le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, debbono essere posseduti dal rappresentante legale, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale nonché da tutti i soggetti di cui all'art 85 del D.Lgs n. 159/2011;

9. esenzione dalle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dagli artt. 11 e 92 del T.U. Leggi P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;
10. esenzione da condanne per la fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal decreto legislativo 26/10/1995 n. 504 in materia di accisa sull'alcool e sulle bevande alcoliche;
11. esenzione nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs 159/2011 delle "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011;
12. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerente con l'oggetto del presente avviso
13. aver esercitato per almeno un anno, nel quinquennio precedente, attività agrituristica o, in alternativa, documentata esperienza di almeno un anno, nel triennio precedente, nella gestione di pascoli e malghe;
14. Che l'impresa non versa nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente invito non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - e di essere edotto **degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE** approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Commissione Amministratrice n. 7 di data 09/02/2017 e allegato al presente invito e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
15. ai sensi dell'art. 18, comma 3 lettera c), della L.P. 13/1990 e s.m. assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016

Articolo 80 Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo

Nell'ambito della presente procedura non è consentito l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dal Dlgs 50/2016.

L'affidamento in concessione del complesso agrituristico "Malga Candriai" verrà perfezionato con l'Impresa che presenterà l'offerta migliore e previa verifica dei requisiti dalla stessa dichiarati in sede di gara come indicato nel prosieguo. L'amministrazione potrà decidere anche di non procedere ad alcun affidamento pur in presenza di offerte idonee, senza che le Imprese concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi o rimborsi.

La partecipazione alla gara implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente avviso.

6. DISCIPLINA DELLA GARA.

La procedura di gara è disciplinata dal presente avviso, dalla L.P. 9.03.2016 n. 2, dalla L.P. 19.07.1990 n. 23 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.) e dal D.Lgs 50/2016 in quanto applicabile rispetto alla normativa provinciale sopra richiamata.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

La concessione del complesso agrituristico "Malga Candriai" avverrà al termine di procedura di asta pubblica ai sensi degli artt 19 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. ("Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento") e dell'art. 10 del D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. 19.07.1990 n. 23 concernente "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"), con aggiudicazione al soggetto in possesso dei requisiti prescritti che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 18, commi 12 e 12bis, della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23.

L'affidamento verrà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio sulla base dei seguenti parametri, definiti in dettaglio nel seguente punto 11:

- offerta tecnica, con punteggio massimo attribuibile di punti 60;
- offerta economica, esclusivamente in aumento rispetto al valore a base di gara di Euro 11.000,00 corrispondente al canone annuo di concessione, con punteggio massimo attribuibile di punti 40.

L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta idonea.

8. ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è vincolato al rispetto delle seguenti clausole:

- ottenere l'iscrizione all'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica (art. 3 L.P. 19.12.2001 n. 10 e s.m.) e l'autorizzazione all'esercizio dell'agriturismo (art. 6 L.P. 19.12.2001 n. 10 e s.m.) entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto. Qualora il Concessionario non ottenga l'autorizzazione all'esercizio dell'agriturismo nei termini di 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto, la concessione sottoscritta tra le parti s'intende risolta di diritto
- garantire l'apertura al pubblico dell'attività agrituristica almeno nei seguenti periodi:
 - dal 1 giugno al 30 settembre; per almeno sei giorni settimanali, festivi e prefestivi compresi;
 - la settimana precedente e successiva la festività di Pasqua e dalla settimana precedente il Natale fino all'Epifania, almeno nei giorni prefestivi e festivi;
- gestire gli edifici e i pascoli in funzione di esercizio agrituristico e di fattoria didattica;
- consentire visite al complesso agrituristico da parte di comitive scolastiche e gruppi organizzati, a richiesta dell'Azienda forestale e compatibilmente con gli impegni propri;
- promuovere e somministrare prodotti eno-gastronomici tipici trentini;
- effettuare lo sgombero della neve dalla strada di accesso agli edifici e dagli adiacenti parcheggi;
- effettuare la manutenzione e pulizia delle pertinenze degli edifici, compreso il viale di accesso, i parcheggi, le aiuole, e la rimozione di eventuali rifiuti;

9. TERMINE DI PRESENTAZIONE.

Per prendere parte alla selezione gli interessati dovranno far pervenire all'Azienda forestale Trento-Sopramonte, via del Maso Smalz, 3 38122 Trento, **entro le ore 12.00 del giorno 02/05/2017 a pena di esclusione per inosservanza del termine, un plico sigillato con mezzo idoneo (ceralacca o nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura contenete la**

documentazione descritta nel successivo punto n. 10. Sull'esterno del plico, oltre all'indirizzo del mittente, deve essere riportata la seguente dicitura:

"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL COMPLESSO PASTORALE E AGRITURISTICO "MALGA CANDRIAI""

Il plico dovrà essere recapitato nei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale;
- mediante plico inoltrato da corrieri specializzati,
- mediante consegna diretta alla segreteria dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte, via del Maso Smalz 3, Trento, dal lunedì al giovedì con orario 8.30 -12.00 e 14.30-16.00, e il venerdì con orario 8.30 - 12.00.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla gara i soggetti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi. Si precisa fin d'ora che in caso di spedizione mediante raccomandata del servizio postale statale, **non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno a codesta amministrazione dopo le ore 12.00 del 02/05/2017, quindi non farà fede la data dell'ufficio postale accettante.**

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

I soggetti interessati hanno la facoltà di effettuare un **SOPRALLUOGO** agli immobili oggetto della presente asta al fine di prendere conoscenza della viabilità e di accesso, nonché dei locali da affidare in gestione, **entro il giorno 28/04/2017** accompagnati da un tecnico incaricato dall'Amministrazione. Per effettuare il sopralluogo le Imprese devono presentare apposita **RICHIESTA SCRITTA - entro e non oltre il giorno 24/04/2017** indirizzata all'Azienda forestale Trento - Sopramonte (via del Maso Smalz n. 3 – 38122 Trento, anche a mezzo fax al n. 0461/889741 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: info@aziendaforestale.tn.it) nella persona del responsabile del procedimento, dott. Maurizio Fraizingher **riportante** le generalità del soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo ed un recapito telefonico cui il soggetto desidera essere contattato per l'assunzione degli accordi necessari. Per le richieste pervenute successivamente l'Amministrazione vi darà corso solo in seguito alla calendarizzazione dei sopralluoghi per le imprese che hanno presentato la relativa richiesta entro il termine fissato e solo nel caso in cui residuino periodi a disposizione dell'Amministrazione. In difetto l'Impresa non potrà procedere al sopralluogo.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte dott. Maurizio Fraizingher tel. 0461/889740, fax 0461/889741.

10.DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Il plico sigillato di cui al precedente punto n. 9 dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera (allegato 2), successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente l'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a norma dell'art. 38, comma 3 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore attestante il possesso dei requisiti e le assenze dei motivi di esclusione di cui al precedente punto n.5. In caso di imprese di altri stati membri, non residenti in Italia, la dichiarazione suddetta dovrà essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di provenienza, fatta salva la facoltà per le imprese medesime di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. 445/2000 e s.m..

B) una busta piccola chiusa, sigillata con mezzo idoneo (ceralacca o nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura, recante esternamente la dicitura "OFFERTA TECNICA" contenente:

- il "progetto di gestione" consistente nella produzione di un elaborato in forma scritta che deve essere sottoscritto in ogni pagina da parte del legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente l'Impresa. Gli elementi del progetto di gestione oggetto di valutazione sono specificati al punto n. 11;
- la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore;

C) una busta piccola chiusa, sigillata con mezzo idoneo (ceralacca o nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura, recante esternamente la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" contenente:

- l'offerta (in cifre con 2 decimali ed in lettere) in bollo da Euro 16,00 debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e redatta secondo lo schema allegato (allegato 3). Nel caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettera, si riterrà valido quest'ultimo;
- la dichiarazione redatta secondo lo schema allegato (allegato 4):
 - a) di accettare tutte le clausole previste dal "contratto di concessione del complesso pastorale e agrituristico "Malga Candriai" anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile;
 - b) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione degli immobili;
- la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore

11. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La Commissione, nominata successivamente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in seduta pubblica che avrà luogo il giorno **03/05/2017** alle ore **16.00** presso la sala riunioni dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte in via del Maso Smalz 3, procede alla verifica della regolarità della presentazione dei plichi e conseguentemente ad ammettere o escludere i concorrenti dalla gara. La Commissione procede, di seguito, all'apertura dei plichi chiusi presentati dai soggetti partecipanti ed alla verifica della regolarità del loro contenuto. In particolare la Commissione verifica la regolarità e la completezza della documentazione presentata provvedendo all'ammissione alla successiva fase della selezione dei soli concorrenti la cui documentazione sia conforme alle prescrizioni del presente avviso. In caso negativo la Commissione dispone l'eventuale soccorso istruttorio, sospendendo a tal fine la seduta.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi della L.P. 2/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente avviso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo pec ovvero posta o telefax, al soggetto partecipante, nel termine perentorio non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, PENA ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

La Commissione provvede di seguito a verificare la regolarità formale dei plichi presentati dai concorrenti ammessi e contenenti rispettivamente:

- a) Offerta tecnica;
- b) Offerta economica.

Di seguito i plichi contenenti le offerte tecniche, risultati conformi a quanto richiesto nel presente bando, vengono aperti e la Commissione procede a constatare la consistenza della documentazione negli stessi contenuta: ciascun documento viene siglato dal Presidente della Commissione.

Ciascun plico contenente l'offerta economica non viene aperto, ma semplicemente siglato sui lembi di chiusura dal Presidente della Commissione di gara e quindi consegnato al responsabile del procedimento affinché lo custodisca in un luogo sicuro sino alla successiva seduta pubblica nel corso della quale verrà aperto.

Il Presidente, quindi, dichiara chiusa la fase pubblica della gara ed i lavori della Commissione procedono in seduta riservata con l'esame dei documenti contenuti nei OFFERTA TECNICA presentati da ciascuno dei soggetti ammessi per la verifica della loro conformità alle prescrizioni del presente bando e la conseguente ammissione al prosieguo della gara. Quindi, la Commissione procede con l'assegnazione dei punteggi.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla selezione previste dal presente avviso, la Commissione può comunque disporre l'esclusione dalla selezione medesima dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte:

Offerta tecnica.

All'offerta tecnica verrà assegnato il punteggio massimo di **60** punti. L'offerta tecnica deve essere strutturata nella forma di relazione – progetto, a cura del concorrente, formulata in forma sintetica, ma esaustiva **(si deve contenere l'offerta in max 4 facciate formato A4)** suddivisa per capitoli aventi i seguenti titoli:

- A. QUALITA' DELLA PROPOSTA ENOGASTRONOMICA DELL'AGRITURISMO
- B. CAPACITA' ORGANIZZATIVA NEL CONDURRE L'ATTIVITA' AGRITURISTICA
- C. PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

e deve illustrare le caratteristiche e la qualità del progetto di gestione e valorizzazione della struttura.

QUALITA' DELLA PROPOSTA ENOGASTRONOMICA DELL'AGRITURISMO (totale max punti 15)

Il progetto deve contenere il menù che il candidato intende proporre qualora risultasse aggiudicatario, la tipologia dei prodotti che saranno offerti e qualsiasi altro elemento utile per l'esplicazione del livello dell'esercizio, ivi compresa la classificazione dell'esercizio, marchi di prodotto e qualità ai sensi L.P. 10/2001 e relativo regolamento di attuazione.

Sono oggetto di valutazione:

- Caratteristiche del menu' e dei prodotti proposti, certificazioni di qualità e provenienza relative alle materie prime utilizzate, prezzi di menù e dei singoli piatti, varietà nell'arco della settimana e delle stagioni. (max punti 10)
- La classificazione dell'esercizio, marchi di prodotto e qualità (max punti 5)

CAPACITA' ORGANIZZATIVA NEL CONDURRE L'ATTIVITA' AGRITURISTICA (totale max punti 15)

Il progetto deve specificare l'orario di attività e di apertura del servizio bar/ristorante/affittacamere, tenendo conto che tale servizio, con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, deve essere assicurato almeno nei seguenti periodi:

- dal 1 giugno al 30 settembre, con apertura garantita per almeno sei giorni settimanali, festivi e prefestivi compresi;
- la settimana precedente e successiva la festività di Pasqua e dalla settimana precedente il Natale e fino all'Epifania, con apertura garantita almeno nei giorni prefestivi e festivi;

Dovrà inoltre illustrare le previsioni organizzative con riferimento alla capacità di garantire il personale necessario in relazione alla previsione degli orari di apertura ed alle diverse tipologie di attività di intrattenimento e/o performance che si intende attuare (a titolo esemplificativo): mostre, incontri, seminari, serate a tema, eventi, piccoli concerti ecc.

Sono oggetto di valutazione:

- Unità lavorative, mansioni, tempo disponibile (tempo pieno, part-time, etc.) che il soggetto concorrente si impegna di destinare al servizio in caso di aggiudicazione. (max punti 3);
- Tipologie di intrattenimento e di valorizzazione del complesso immobiliare anche in relazione alle tematiche ambientali: mostre, incontri, seminari, serate a tema, eventi, piccoli concerti ecc. (max punti 10);
- Capacità di divulgazione/promozione dell'Agriturismo e delle sue attività attraverso i mezzi di comunicazione (Max 2 punti);

PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA (totale max punti 30)

Il progetto deve illustrare come il candidato intende valorizzare l'attività con finalità didattiche.

Sono oggetto di valutazione:

- Quantità e tipologia di animali di cui si garantisce la presenza presso malga Candriai per attività didattiche (max punti 10);
- Numero di mesi e modalità organizzative attraverso le quali il candidato si impegna ad esercitare l'attività didattica (max punti 10);
- Quantità e tipologie di specie vegetali che il candidato intende coltivare nell'ambito dell'attività didattica (max punti 10);

L'elaborato redatto secondo le indicazioni sopra descritte, deve essere esposto in maniera sintetica e sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o da persona abilitata ad impegnare legalmente l'Impresa medesima.

La documentazione sopra indicata verrà esaminata dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri sopra riportati e formerà oggetto di precisa obbligazione contrattuale **N.B. il progetto di gestione sarà allegato al contratto quale parte integrante e sostanziale e vincolerà l'aggiudicatario al rispetto di quanto ivi contenuto.**

La Commissione apprezzerà la sinteticità e la chiarezza espositiva degli elaborati presentati quale criterio di valutazione degli elementi descrittivi sopra indicati.

Laddove si tratti di elementi la cui valutazione non discende da un criterio oggettivo o matematico, l'attribuzione del punteggio ad opera della Commissione è motivata.

La Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente l'esclusione dalla gara nel caso in cui un'offerta sia ritenuta assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

Delle operazioni compiute dalla Commissione in seduta riservata viene redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale del quale è data lettura nella successiva seduta pubblica di gara. Terminate le operazioni di valutazione, la Commissione procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara dandone notizia ai partecipanti al domicilio indicato nella dichiarazione di partecipazione

E' in facoltà della Commissione stabilire pubblicamente nel corso della precedente seduta di gara la data e l'ora di prosecuzione delle operazioni di gara in nuova seduta pubblica (a conclusione delle operazioni condotte in seduta riservata), eventualmente nello stesso giorno in cui si svolge la precedente seduta pubblica o in un giorno successivo: in tal caso la convocazione della nuova seduta pubblica di gara si intende compiuta direttamente dalla Commissione di gara in seduta pubblica e non è ripetuta tramite specifica comunicazione scritta.

Della convocazione delle sedute pubbliche di gara è data in ogni caso notizia anche mediante pubblicazione di specifico messaggio sul sito internet dell'Amministrazione.

Successivamente, nella nuova seduta pubblica la Commissione di gara comunica i risultati della valutazione condotta, dando lettura del verbale che li documenta.

La Commissione procede, di seguito, all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche.

Contemporaneamente, viene data lettura delle offerte in rialzo di ciascun concorrente.

Dopo l'apertura delle offerte economiche qualora la Commissione accerti che più offerte ammesse siano imputabili ad un unico centro decisionale provvede ad escludere tutti i concorrenti la cui offerta sia stata formulata non autonomamente e sia riconducibile ad un unico centro decisionale.

La Commissione procede, quindi, alle operazioni di valutazione delle offerte economiche ammesse assegnando il relativo punteggio secondo le modalità di seguito indicate.

Offerta economica.

All'offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di **40** punti.

Il punteggio all'offerta economica sarà assegnato secondo le seguenti modalità:

- punteggio massimo di 40 (quaranta) punti alla ditta che avrà presentato la migliore offerta economica

- il punteggio alle altre offerte sarà calcolato con le seguenti modalità:

Punteggio offerta da valutare = $\text{Punteggio massimo} \times \frac{\text{offerta economica da valutare}}{\text{migliore offerta economica presentata}}$

Il soggetto partecipante, esplicherà la propria offerta, utilizzando il fac simile (Allegato 3), con dichiarazione in carta legale, **indicando l'importo solo in aumento rispetto alla base di gara di € 11.000,00** per la concessione dell'agriturismo

L'importo ed i valori riportati dovranno essere espressi in cifre e in lettere (in caso di discordanza, sarà considerata valida l'espressione in lettere) e l'offerta sarà valida ed impegnativa per 180 giorni, a partire dalla data fissata per la presentazione dell'offerta.

L'offerta deve recare l'indicazione del numero di codice fiscale e/o di partita I.V.A. dell'impresa offerente.

L'offerta deve essere sottoscritta per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante dell'Impresa offerente e non potrà recare correzioni che non siano a loro volta confermate e sottoscritte

NB:

Costituisce **causa di esclusione dalla gara** la formulazione dell'offerta con modalità diverse da quelle sopra indicate o la mancanza di sottoscrizione della stessa.

Non sono ammesse offerte in ribasso, o pari all'importo posto a base di gara, offerte comunque condizionate oppure offerte parziali.

Nella stessa seduta pubblica, la Commissione procede - sulla scorta delle valutazioni condotte - alla formazione della graduatoria ed alla conseguente aggiudicazione al concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria stessa.

Nel caso in cui due soggetti abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria e, pertanto, siano stati posti a pari merito al primo posto della graduatoria stessa, si procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui alla presente fase di gara sia ammesso un solo soggetto, l'aggiudicazione è disposta a favore dello stesso purché la relativa offerta sia ritenuta dalla Commissione congrua e conforme alle prescrizioni del presente invito e degli ulteriori atti di gara e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, ferme restando le precisazioni sopra svolte.

Si precisa sin d'ora che la presente gara non si conclude con un'aggiudicazione e non tiene luogo del formale contratto. L'affidamento in gestione del complesso immobiliare Malga Candriai verrà perfezionato con il soggetto che presenterà l'offerta migliore e previa verifica dei requisiti dallo stesso dichiarati in sede di gara come indicato nel prosieguo. L'amministrazione potrà decidere anche di non procedere ad alcun affidamento pur in presenza di offerte idonee e ciò senza che le Imprese concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi o rimborsi.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L.P. 9 marzo 2016 n.2, della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s. m. e del regolamento di attuazione della medesima L.P. n. 23/1990 e s. m. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg. e del D.Lgs 50/2016 in quanto applicabile alla normativa provinciale sopra richiamata.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, la Commissione di gara può comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta, inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della medesima qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta ed in ogni caso di violazione dei medesimi principi.

12. VERIFICA DEI REQUISITI

Il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati, e l'inesistenza delle cause di esclusione, saranno verificati d'ufficio dall'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario.

Qualora l'Amministrazione rilevasse l'insussistenza dei requisiti o la sussistenza delle cause di esclusione o la mancanza dei requisiti morali o professionali, darà corso all'annullamento dell'aggiudicazione e all'assegnazione della gestione della struttura al concorrente che segue in graduatoria.

Si precisa che l'Amministrazione al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura di stipulazione del contratto potrà richiedere la collaborazione dell'Impresa.

13. CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le clausole contrattuali intercorrenti tra il soggetto aggiudicatario e l'Azienda forestale Trento-Sopramonte sono contenute nello schema di contratto di "concessione per la gestione del complesso agrituristico "Malga Candriai", allegato al presente avviso (allegato 5). **Al contratto sarà allegato, quale parte integrante e sostanziale, anche il progetto di gestione presentato in sede di gara e vincolerà il sottoscrittore all'adempimento di quanto ivi contenuto.**

14. ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 2 dello schema di contratto il concessionario deve assicurare la gestione del complesso agrituristico e delle attività contenute nel progetto di gestione con proprio personale escludendo qualsiasi altra forma di cessione, totale o parziale, dell'affidamento. E' vietata la subconcessione dei beni oggetto di gara.

2. L'offerta è vincolante per un periodo di sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. All'aggiudicazione farà seguito la formale stipulazione del contratto in forma di scrittura privata. Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti documenti e la data di ricevimento da parte della medesima amministrazione della documentazione richiesta.

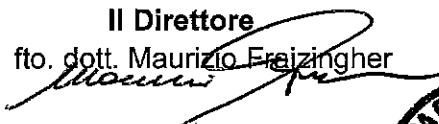
3. Si precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 16 dello Schema di contratto, le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del contratto saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente e in ogni caso il foro di Trento

4. All'atto di sottoscrizione del contratto di "affitto per la gestione del complesso pastorale e agrituristico "Malga Candriai", l'aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione di euro **20.000,00** (ventimila/00) per danni alle strutture affidate in gestione, per danni a terzi, quale garanzia della corretta osservanza delle norme igienico - sanitarie, delle prescrizioni contenute nel contratto, e del pagamento del canone. Tale garanzia va costituita mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria "a prima richiesta" (cioè con pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta da parte dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte) che sia munita della clausola di rinuncia alla preventiva escussione e della clausola di rinuncia a far valere le eccezioni relative al rapporto negoziale (tra fideiussore e aggiudicatario) ivi compreso il mancato pagamento del premio assicurativo

5. depositare presso l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, prima della stipula della concessione, copia di polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, **per un massimale pari a Euro 5.000.000,00** (cinquemilioni/00) a copertura della responsabilità civile verso i terzi in favore degli utenti, dei dipendenti e di ogni altro terzo, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nello Schema di concessione.

Il Direttore

fto. dott. Maurizio Fraizinger



allegati:

- estratti mappa e cartografie (allegato 1)
- dichiarazione possesso requisiti (allegato 2)
- modulo offerta (allegato 3)
- dichiarazione accettazione clausole contrattuali (allegato 4);
- schema contratto di concessione (allegato 5)
- codice di comportamento dipendenti azienda forestale.

15. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DLGS 30.06.2003, N. 196

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.

I dati personali vengo trattati dall'Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:

procedure di gara pubblica, stipulazione contratti e concessioni, espletamento gare ufficiose

Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari

Il trattamento riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari, ai sensi di quanto disposto dalla seguente normativa:

L.P. 10.9.1993 n. 6; L.P. 19.7.1990 n. 23; L. 11.2.1994 n. 109; D.Lgs. 17.3.1995 n. 157; D.Lgs. 28.7.1992 n. 358, DPR n. 3/L/2005.

Modalità del trattamento

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati

ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'attività contrattuale e concessoria e di gestione delle procedure di gara pubblica e ufficiose.

Non fornire i dati comporta

impedire all'Amministrazione di dar corso alle pratiche e alla stipulazione dei contratti e delle concessioni.

I dati possono essere comunicati

Ad altre enti pubblici se previsto da legge o da regolamento e ai soggetti titolari del diritto di accesso.

I dati possono essere conosciuti

dal responsabile, dagli incaricati della Sezione tecnica e della Sezione amministrativa

I diritti del candidato sono i seguenti(art. 7 del d.lgs. 196/2003):

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati:

Azienda forestale Trento Sopramonte – Via del Maso Smalz – 38122 Trento

Responsabile del trattamento dei dati:

il Direttore dott. Maurizio Fraizingher.